



Diritto di stabilimento degli avvocati nell'UE e abuso di diritto

Come abbiamo recentemente ricordato, a margine del convegno svoltosi a Cesena, il nostro CNF ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di Lussemburgo per sapere se costituisca abuso di diritto quello posto in essere da giovani aspiranti avvocati italiani i quali, dopo aver conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza in Italia, si sono recati in Spagna prima per avere il riconoscimento del titolo e poi richiedere il titolo di “abogado” in Spagna per poi tornare in Italia e chiedere l’iscrizione all’albo speciale degli “avvocati stabiliti”. Come ha sostenuto il CNF nel ricorso si tratterebbe di una elusione della disciplina interna ed, in particolare, per sottrarsi all’esame necessario per poter acquisire in Italia la necessaria abilitazione all’esercizio della professione forense in Italia. Il quesito dunque posto alla Corte era quello di sapere se l’autorità nazionale di uno Stato membro (il Consiglio dell’Ordine in questo caso) sia obbligata ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, e più precisamente della direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 2.2.2001 n. 96.

Avevamo espresso al convegno i nostri dubbi in proposito in quanto la norma, a parere di chi scrive, obbliga lo Stato ospitante ad applicarla, senza alcuna discriminazione tra cittadini di altro paese membro UE e propri cittadini, ricordando che l’avvocato generale presso la CdG si era già espresso, in materia di libero stabilimento dei professionisti nell’UE, per la più estensiva interpretazione della norma comunitaria.

Puntualmente, come apprendiamo da “Diritto e Giustizia” (commento di I. L. Nocera) nelle sue conclusioni del 10.4.2014 cause riunite c. 58/13 e 59/13) l’avvocato generale ha ribadito che *“il semplice fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato membro allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non costituisce un abuso di diritto, altrimenti si pregiudicherebbe il diritto di stabilimento degli avvocati”*. Spiega l’avvocato generale nelle sue conclusioni che la direttiva 98/5 è volta a favorire la libera circolazione delle professioni osservando che *“non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l’avvocato sia un cittadino dello Stato membro ospitante o al fatto che egli possa aver scelto di ottenere il titolo professionale in altro*

paese UE al fine di profittare di una normativa più favorevole". Non si possono discriminare in Italia gli italiani che hanno conseguito all'estero un titolo valido, anche se si tratta di propri cittadini, non potendosi consentire agli Stati membri di attuare discriminazioni alla rovescia escludendo i propri cittadini da diritti conferiti in tale direttiva.

Di conseguenza, non può essere attribuita alcuna importanza al fatto che l'aspirante avvocato intende approfittare di una normativa estera più favorevole per cui, secondo l'avvocato generale, una prassi come quella italiana può pregiudicare, in tale Stato membro, il corretto funzionamento del sistema creato dalla direttiva e quindi compromettere seriamente i suoi obiettivi.

Se la Corte dovesse accogliere le conclusioni dell'avvocato generale, e a noi sembra che esse siano difficilmente contestabili per quel che concerne l'applicazione e la interpretazione della norma europea, la prima conseguenza che si potrà avere in Italia sarà quella di un notevole afflusso degli aspiranti avvocati in quei paesi dove in maniera più semplice si può acquisire il titolo di avvocato. Che non sarà necessariamente solo la Spagna che si è dotata già di una normativa più rigorosa ma potranno essere altri paesi come la Romania, come già è accaduto.

A questo punto è il caso di riflettere in Italia se non sia arrivato il momento di modificare la legge che dà accesso all'esercizio della professione forense prevedendosi, già dai banchi universitari, una precisa e diversa formazione per chi intenda accedere alla professione forense o di magistrato o di notaio. Si tratterebbe di una soluzione senz'altro positiva che renderebbe più complesso il corso di studi universitari ma che servirebbe a spianare la strada a chi vuole accedere successivamente alla professione forense. Senza dimenticare il rischio che si corre – ove non venisse applicata la decisione delle CdG – di subire anche un procedimento per infrazione con ripercussioni anche di natura costituzionale.

Aprile 2014

(Avv. E. Oropallo)

Via Matilde Serao, 20 – 47521 CESENA
www.centrostudigiuridicoine.eu
e-mail: info@centrostudigiuridicoine.eu